SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

273ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno» **(1824)**

Seguito della discussione:

«Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno» **(1533)**:

PRESIDENTE 13
MAFFIOLETTI *(PCI)* 3, 10
* ELIA *(DC)* 5
PONTONE *(MSI-DN)* 5, 12
MURMURA *(DC), relatore* 6, 8
POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno* *Pag.* 6, 8
GUIZZI *(PSI)* 11

Verifiche del numero legale 12, 13

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14

Assegnazione 14

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 14

Trasmissione di documenti 15

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Berlanda, Bernardi, Bo, Boato, Boggio, De Rosa, Dipaola, Evangelisti, Golfari, Leone, Meoli, Natali, Pieralli, Pulli, Sirtori, Valiani, Zaccagnini, Zanella, Zangara.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno» (1824);

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno» (1533)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno» e il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno».

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, a norma del nostro Regolamento, chiedo che il Senato pronunci una sospensiva che riguarda la conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240. Propongo tale questione perchè il provvedimento cui ho accennato è stato emanato dal Governo in maniera del tutto anomala, allorquando era già pendente davanti al Senato un disegno di legge di identico contenuto; parlo del disegno di legge n. 1533, cui lei ha poc'anzi fatto riferimento.

Quindi, in quest'Aula oggi noi abbiamo due provvedimenti di contenuto analogo: il disegno di legge originario n. 1533 e il sopravvenuto disegno di legge n. 1824 di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240. È chiaro che il Governo ha emanato un decreto-legge per forzare il procedimento legislativo e per introdurre un elemento di presupposta urgenza, quando il disegno di legge di analogo contenuto era già all'esame del Parlamento. Infatti, il 13 aprile ne fu rinviata la discussione; poi è intervenuta la crisi di Governo, e per forzare anche sotto questo profilo il blocco dell'attività legislativa il Governo è ricorso ad un decreto-legge.

Ora, un comportamento così anomalo, così grave e così prepotente, in senso proprio, merita da parte nostra un'attenta riflessione. Troppo spesso noi assistiamo alla presentazione di decreti-legge che non hanno alcun presupposto di costituzionalità; ma qui è evidente il difetto di ogni riferimento alla Costituzione perchè si accampa una mera urgenza per provvedere. Sicchè, di fronte a un disegno di legge che rallenta il suo *iter*, interviene senza altra giustificazione il decreto-legge. Tutto ciò è assurdo! Noi ci troviamo di fronte ad un qualcosa che presenta elementi aberranti sotto il profilo istituzionale e ci troviamo oggi di fronte a due strumenti in questa Aula: un decreto-legge e un disegno di legge.

Cosa chiedo? Io non chiedo di pronunciarci su questioni di legittimità costituzionali, ma che si scelga una via pratica, essendo i due strumenti legislativi appaiati; chiedo cioè si discuta il disegno di legge e si sospenda l'esame del decreto-legge, salvo poi portarlo successivamente all'esame dell'Aula, in quanto bisognerà pur trarne le conseguenze dalla approvazione del primo strumento, e quindi respingerne la conversione in legge.

Quindi, lo ripeto, si tratta di anteporre il disegno di legge al decreto-legge, varare il disegno di legge, poi respingere la conversione del decreto-legge e dichiararlo perciò decaduto.

A questo punto, si tratta di riappropriarci della procedura normale. Questo è possibile; noi non abbiamo un disegno di legge solo formalmente presentato davanti al Senato, ma un provvedimento che è già stato esaminato in Commissione, che già era all'attenzione dell'Aula e già inserito nel nostro calendario. Tale disegno di legge è stato rinviato davanti all'Aula, per cui allo stato delle cose è istruito e maturo come il decreto-legge. Formalmente i due provvedimenti sono allineati, e così pure sostanzialmente hanno ricevuto la stessa istruttoria della Commissione affari costituzionali; pertanto si può dire che sono alla pari.

A fronte di queste ragioni, oggi il Senato può scegliere liberamente e noi crediamo che sia corretto ripristinare la legalità costituzionale e la normale prassi legislativa facendo precedere l'esame del disegno di legge; successivamente, si potrà esaminare il decreto per dichiararlo decaduto. Insisto affinchè l'Assemblea pronunci la sospensiva per quanto riguarda l'esame del decreto-legge.

PRESIDENTE. Sulla questione sollevata dal senatore Maffioletti faccio notare che, trattandosi di un disegno di legge di conversione di decreto-legge, la sospensiva che l'Assemblea si accinge a votare è consentita, ai sensi del Regolamento, entro il termine utile ad assicurare che la votazione finale abbia luogo entro il trentesimo giorno, cioè entro lunedì 31 luglio. Entro questi limiti regolamentari, non ho difficoltà ad accogliere la richiesta di sottoporre alla votazione dell'Assemblea la richiesta di sospensiva; ricordo che ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, colleghi senatori, la vicenda sulle norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno si prolunga ormai da tempo. Essa è correlata alla identificazione di una specificità della stessa amministrazione, riconosciuta anche in pronunce di alti organi giurisdizionali che ha richiesto una disciplina particolare non negli aspetti sostanziali ma, soprattutto, nella parte procedurale; è necessario, infatti, che ci sia una Commissione di delibazione formata in modo apposito e distinto dall'organo di carattere più generale per la pubblica amministrazione proprio per qualificare questi profili professionali nell'ambito del Ministero dell'interno. Era naturale che questa specificità desse luogo in sede sindacale a contrasti che si sono parzialmente riflessi anche in sede politica. Tuttavia, la necessità di perequare il trattamento del personale civile del Ministero dell'interno con quello delle altre amministrazioni, pur tenendo conto di tale specificità che si riflette nelle norme e nelle procedure per l'identificazione dei profili professionali, esige che la normativa derogatoria rispetto alla normativa generale (come sapete, ci sono stati contrasti anche all'interno delle forze politiche circa le necessità di una deroga espressa o in base alla specificità già affermata da altre leggi) non possa procedere per via amministrativa. Il Dipartimento della funzione pubblica, in particolare, ha sostenuto che era necessaria una normativa derogatoria di fonte legislativa e per questo il Senato, prima in sede di legislazione ordinaria e poi in sede di conversione del decreto-legge, si è dovuto occupare di tale materia.

Credo che il punto a cui erano arrivati i lavori precedentemente e la urgenza di ovviare a questo periodo in cui il Parlamento non poteva lavorare secondo la normale procedura in sede legislativa richiedano e sottolineino l'urgenza del provvedimento stesso e quindi la necessità che la proposta di sospensiva, per quanto argomentata molto efficacemente dal collega Maffioletti, non venga accolta.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i rilievi che sono stati fatti nella richiesta di sospensiva ritengo siano fondati. Infatti, da parte nostra

si è sempre fatta un'ampia critica al Governo per aver costantemente cercato di provvedere, su determinate materie di una certa importanza, con un decreto-legge e non con un disegno di legge. Questa volta, al contrario di quanto si era fatto in precedenza, ci troviamo di fronte ad una situazione nuova: un disegno di legge che regola la materia ed un decreto-legge che interviene sulla stessa materia. È importante e determinante discutere prima il disegno di legge e poi, eventualmente, qualora questo venga approvato, il decreto-legge, ma non si può invertire la situazione e procedere in senso contrario, oppure esaminare contemporaneamente i due provvedimenti. Quindi il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore della questione sospensiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva avanzata dal senatore Maffioletti.

Non è approvata.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi associo a quanto espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1824, ricordo che l'Assemblea, in sede di esame dei presupposti ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, ha deliberato la soppressione dell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 1, del terzo comma dell'articolo 1 e della tabella prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 240.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1824.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Per il personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato inquadrato nelle qualifiche del personale del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nonchè per quest'ultimo personale, i relativi profili professionali sono identificati.

2. Gli inquadramenti nei profili professionali del personale di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del Ministro dell'interno, con le medesime decorrenze e con i medesimi criteri previsti per la generalità del personale statale a norma dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato rispettivamente in lire 1.600 milioni per l'anno 1989, in lire 6.850 milioni per l'anno 1990 ed in lire 1.700 milioni per l'anno 1991, si provvede: quanto a lire 1.200 milioni per il 1989, a lire 5.650 milioni per il 1990 ed a lire 1.300 milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 400 milioni per il 1989, a lire 1.200 milioni per il 1990 ed a lire 400 milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2520 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.1, comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 10» *fino a:* «profili» *con le altre:* «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, con esclusione delle qualifiche dirigenziali, i profili».

1.1/1 MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, VETERE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nonchè per quello proveniente dai ruoli della Polizia di Stato ed inquadrato nelle qualifiche di cui alla citata disposizione, i relativi profili professionali e le corrispondenze previste dall'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono identificati da una commissione paritetica, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da tre dirigenti in servizio, rispettivamente, presso il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro e da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentantive sul piano nazionale.

2. Nella prima applicazione del presente decreto gli inquadramenti nei profili professionali del personale di cui al comma 1 sono effettuati con

decreto del Ministro dell'interno, con le medesime decorrenze e con i medesimi criteri previsti per la generalità del personale statale a norma del citato articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Alle eventuali successive modifiche ed integrazioni dei profili professionali, di cui al comma 1, si provvede con la procedura ivi indicata».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 tende a dare al provvedimento in esame un inquadramento più coerente con l'impostazione con la quale questa Assemblea e la 1ª Commissione si erano espresse. Ritengo, pertanto, che riportarsi a questo contenuto e alle linee ispiratrici della legge n. 312 sia cosa saggia ed opportuna. Non penso che si debba in questa materia perdere ulteriore tempo in illustrazioni di emendamenti che hanno trovato tutte le forze parlamentari d'accordo.

In questa sede annuncio poi che ritiro l'emendamento 1.0.1. da me presentato.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1/1 ha lo scopo di includere nel provvedimento in esame il personale direttivo di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, oggi inquadrato al settimo livello e che quindi altrimenti verrebbe escluso. Si tratta di evitare una spaccatura all'interno della categoria; l'emendamento perciò ha uno scopo eminentemente perequativo.

Vorrei sapere se su questo emendamento si è già pronunciata per il parere la Commissione bilancio.

MURMURA, *relatore*. Non avrebbe ragione d'essere il parere, dato che l'emendamento è riduttivo della spesa.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1/1 perchè lo ritengo non coerente con il voto espresso dalla Commissione licenziando l'emendamento 1.1.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento 1.1/1 e favorevole all'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che da parte del relatore è stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Per il personale delle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, è effettuata, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1, per il personale della Polizia di Stato è istituita, con decreto del Ministro dell'interno, una commissione composta da un sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il medesimo dipartimento, nonchè da quattro rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Della Commissione fanno parte anche un funzionario del dipartimento per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. I Comandi generali dell'Arma dei Carabinieri degli istituti di prevenzione e pena e la direzione genrale dell'economia montana e delle foreste acquisiranno il parere degli organi di rappresentanza secondo la normativa prevista dai rispettivi ordinamenti, anche al fine di fornire ai competenti Ministri gli elementi per la formulazione del concerto di cui al comma 1.

3. Con successiva legge saranno indicati l'onere e i capitoli di bilancio su cui dovrà gravare la spesa per il finanziamento degli effetti economici scaturenti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1. Gli effetti economici previsti dal medesimo decreto decorreranno dalla data di entrata in vigore della legge di copertura finanziaria».

1.0.1 IL RELATORE

Tale emendamento 1.0.1 è stato ritirato dal presentatore.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il nostro voto contrario credo sia scontato. Devo però precisare che il presente provvedimento non ha visto soltanto manifestarsi la nostra contrarietà. Vi è stato un parere della Commissione affari costituzionali che considero rilevante – ed in effetti lo è stato nel corso della discussione – che ha ritenuto parzialmente incostituzionale il decreto-legge varato dal Governo. È una delle rare volte in cui il Senato ha avuto un sussulto, ha espresso un'autonomia di giudizio che da tempo non riusciva a manifestare. Questa incostituzionalità parziale ha travolto, però, una sola norma del provvedimento, anche se si trattava di una parte non secondaria. Conseguentemente e giustamente la Commissione ha proposto un emendamento che ha ripristinato una commissione paritetica con la rappresentanza sindacale, che era stata cancellata dal decreto-legge rispetto al provvedimento originario del Governo, e ha introdotto il decreto ministeriale in luogo del decreto del Presidente della Repubblica, consentendo una attivazione dei controlli giurisdizionali.

È stato quindi compiuto un passo avanti, ma rimane inalterata la forzatura costituzionale riguardante l'insieme del provvedimento. Per questo noi siamo contrari. Il provvedimento, in sostanza, riequilibria l'ordinamento del personale verso quello della Polizia; riapre una questione non secondaria per la politica salariale del pubblico impiego, aumentando di nuovo il malessere delle forze di Polizia.

Nella storia legislativa della nostra Repubblica abbiamo avuto una svolta con la riforma della Polizia, che ha reso autonoma l'amministrazione di tale corpo e ha configurato un trattamento delle forze di Polizia specifico in rapporto alle funzioni dalle stesse svolte, che sono naturalmente ben diverse da quelle del personale amministrativo del Ministero dell'interno. Credo che nessuno possa negare che le funzioni di un archivista, di un dattilografo o di un usciere presso il Ministero sono ben diverse da quelle di un poliziotto. Due diverse funzioni, due ordinamenti, due trattamenti. Qui, invece, attraverso la formula della specificità, che non ha alcun fondamento serio dato che la stessa sentenza della Corte già citata riguarda semmai la dirigenza e non si pronuncia, se non in motivazione, sulla questione al nostro esame, quindi tangenzialmente, si vuole riaggregare il personale civile all'ordinamento della Polizia. Sicchè esistono carriere del Ministero dell'interno che hanno avuto il beneficio della riforma della Polizia e avranno il beneficio dell'ordinamento generale relativo agli statali.

Il provvedimento al nostro esame riapre una questione che riguarda il trattamento delle forze di Polizia. Poi non ci si lamenti delle rincorse che avvengono nel pubblico impiego! Oggi c'è un malessere profondo nelle forze di Polizia e, se con questo provvedimento riavviciniamo il personale amministrativo a quello di Polizia, riapriamo una questione. Su questo non c'è dubbio e voi dovete saperlo. Noi non possiamo che vedere con favore una impostazione che riguarda la Polizia di Stato, i Carabinieri e tutti i corpi equiparati dal punto di vista retributivo. Il provvedimento in esame è sbagliato perchè separa il personale civile dal resto degli statali, istituendo una commissione speciale distinta per un ostinato pregiudizio corporativo da parte dei dirigenti di quel Ministero, succube il Ministro. È un provvedimen-

to errato che apre questioni, che procura malessere tra il personale civile e che procurerà un travaglio ulteriore a tutto il personale, civile e di Polizia.

Tutte queste considerazioni non possono che portare al voto contrario dei senatori comunisti. Noi abbiamo fatto una battaglia di principio contro questo decreto, considerandolo una forzatura, un atto di prepotenza del ministro Gava e del Governo. La nostra battaglia è stata condotta in quest'Aula ed abbiamo ottenuto anche dei successi dal punto di vista della costituzionalità parziale, ma rimane intera la questione di fondo che riguarda l'abuso arrogante e prepotente della decretazione d'urgenza.

Per questo, signor Presidente, votiamo contro la conversione in legge di questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, questo decreto ha impegnato la Commissione e l'Aula per la discussione dei profili di costituzionalità e sappiamo che ha avuto, con lo stralcio, un ridimensionamento nel suo testo. Valutazioni giuridiche che attengono alla parità di trattamento tra i diversi dipendenti dello Stato e valutazioni politiche inducono i senatori socialisti ad esprimere il loro voto favorevole.

Dal mese di luglio di quest'anno, signor Presidente, i dipendenti dello Stato sono inquadrati nei profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984. Di conseguenza, essi percepiranno uno stipendio aggiornato, compreso quello che con brutto neologismo viene definito ricompattamento e, quindi, compreso il passaggio di livello per le qualifiche iniziali. Il personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno è escluso da questo trattamento: la sua posizione normativa ed economica è infatti regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982.

Una normativa speciale che ha riconosciuto, in via transitoria, alcuni benefici economici e giuridici al personale che all'epoca era in servizio; ma da essa vengono esclusi i dipendenti dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno che sono stati successivamente assunti. Per ovviare a questa palese disparità di trattamento nell'ambito della stessa categoria di dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno e, altresì, rispetto agli altri dipendenti dello Stato, qui al Senato è stato presentato e discusso il disegno di legge n. 1533 che prevedeva l'inquadramento nei profili professionali del decreto del Presidente della Repubblica n. 1219.

Sappiamo come è andata e, di qui, la presentazione del decreto-legge.

Evidenti ragioni di omogeneizzazione all'interno di tutto il settore dello Stato, ed esigenze di parità di trattamento ma anche altre ragioni inducono i senatori socialisti al voto favorevole. C'è il pericolo di una demotivazione e, in definitiva, di una delegittimazione dei dipendenti dell'Amministrazione civile: questo decreto li evita e, perciò, noi ci accingiamo a dare il nostro voto perchè venga convertito in legge.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha già avuto occasione di pronunciarsi su questa situazione, che è in discussione da molto tempo.

Devo dire che abbiamo rilevato già in precedenza l'esistenza di una grande confusione sulla materia, così come viene regolata; c'è anche una grande ingiustizia nei confronti del personale civile del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda la confusione essa viene senz'altro aumentata dal sostenere che la sentenza della Corte costituzionale riguarderebbe anche il personale civile del Ministero dell'interno, mentre, in effetti, riguarda soltanto alcune figure professionali appartenenti alla dirigenza e non anche... (*Commenti del senatore Murmura*) le categorie intermedie o basse del personale civile del Ministero dell'interno.

Questo personale civile non può essere equiparato alle forze della polizia ed alle altre forze armate dello Stato. Noi siamo favorevoli a che, per quanto riguarda le forze di polizia, vi siano quelle situazioni di favore che sono necessarie; ma per quanto concerne il personale civile tale categoria deve essere regolamentata in modo analogo agli altri impiegati dello Stato: non vi deve essere alcuna confusione tra l'una e l'altra categoria. In precedenza abbiamo messo in evidenza la nostra opposizione anche per quanto riguarda la Commissione che viene costituita per la definizione dei profili professionali di questo personale. Si insiste affinchè essa sia composta da un Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno e da tre dirigenti in servizio delle confederazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

È questa una evidente ingiustizia che si pone anche a svantaggio di altre rappresentanze sindacali. Si arriva al punto di una vera e propria discriminazione sindacale, che non dovrebbe invece esistere.

Per tali motivi, il nostro Gruppo ribadisce il proprio voto contrario al disegno di legge di conversione del decreto in esame.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli, Maffioletti, Garofalo, Giacchè, Visconti, Volponi, Brina, Bisso, Callari Galli, Dionisi, Vecchi e Tripodi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,40*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1824.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero dei senatori, è stata rinnovata la precedente richiesta di verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Comunico che la votazione è stata inficiata dalla presenza di alcune tessere doppie che hanno messo il dispositivo elettronico in condizione di non poter esprimere il risultato della verifica. Pertanto, procederemo ad una nuova operazione di verifica fra due minuti, che rappresentano il tempo necessario per ripristinare le condizioni di funzionamento del dispositivo.

Ci sono doppie tessere; esse sono mortali per il funzionamento del sistema. Già il sistema è precario come tutte le cose affidate alla tecnica: non illudiamoci sull'automatismo, sul tecnicismo, sulle «età faustiane» e quant'altro. L'uomo costruisce con fatica ogni giorno. Io credo al Vecchio Testamento, neanche al Nuovo.

Raccomando di far constatare la presenza con una sola tessera: la doppia tessera non è consentita, è solo tradizione del Partito radicale!

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

La Presidenza decide di togliere la seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11,55*).

DOTT CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 273

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 19 luglio 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SALVI, EMO CAPODILISTA, BEORCHIA, FIORET e MICOLINI. - «Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette» (1841).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DE VITO ed altri. - «Proroga di termini per il collocamento in aspettativa degli amministratori dei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle zone terremotate di Basilicata e Campania» (1795), previ pareri della 5ª e della 13ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport):

FILETTI ed altri. - «Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo» (1811), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

PAGANI. - «Riscatto ai fini pensionistici degli anni di attività precedenti all'inquadramento avvenuto nelle unità sanitarie locali ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207» (1785), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Federico Mantero a presidente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per la seta in Milano (n. 73).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per la seta in Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.